

**Legge 25 luglio 1952, n. 949 (*Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione*). Relazioni della Commissione speciale sul disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio, De Gasperi, di concerto con tutti i ministri, il 31 gennaio 1952, presentate alla Presidenza il 5 maggio 1952.<sup>(\*)</sup>**

[...]

## **Capo V**

### *Credito all'artigianato*

Onorevoli colleghi!

Nella relazione governativa al presente disegno di legge, è stata provata, con dati inconfutabili, la impossibilità per i lavoratori artigiani di procurarsi il credito necessario allo sviluppo ed alla difesa della loro benefica attività, vuoi per le garanzie che essi non possono offrire per i finanziamenti richiesti, vuoi per l'alto prezzo del denaro che eventualmente potrebbero, a tale scopo, procurarsi.

È noto a tutti l'intervento dello Stato per facilitare il credito all'artigianato; dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, che costituiva la "Cassa per le imprese artigiane" ai finanziamenti ERP per l'acquisto di macchine, utensili ed attrezzature, al prestito di 4.625 .000 dollari dell'Export-Import Bank. Ma mentre le due forme di assistenza creditizia straniera hanno favorito aziende artigiane specializzate o provviste di mezzi notevoli, la "Cassa per le imprese artigiane" per il suo carattere eccessivamente centralizzato e la insufficienza dei mezzi a disposizione, non ha adempiuto una azione in capillarità, o quanto meno di vasta espansione, come invece richiede questa speciale forma di credito.

Ed è per questo che il disegno di legge in esame alla Camera, sulle esperienze già avvenute e tenuto conto - sia pure parzialmente - dei desiderata delle categorie interessate, si ispira al criterio fondamentale di ridurre l'onere dei finanziamenti, e mentre *decentra* la loro erogazione con l'avvalersi di Istituti ed Aziende ovunque diffusi, facilita altresì notevolmente la concessione delle garanzie da offrirsi dalle aziende artigiane ed interviene con un concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3 per cento, in ragione di 300 milioni annui, per cinque anni, a partire dal corrente esercizio finanziario 1951-52.

Tra tutti i sistemi per realizzare una notevole provvista di mezzi, è sembrato il più efficace quello del *risconto del portafoglio*; il che consente di avvalersi di banche regionali o locali che, vivendo *in loco*, possono con maggiore rapidità e cognizione di causa, esaminare le varie richieste di credito, e lascia la responsabilità delle singole operazioni a tali Istituti i quali, così operando, eliminano l'eccessivo accentramento che da tutti si lamentava nei confronti della citata "Cassa per le

---

<sup>(\*)</sup> Da *Artigiancassa da Istituto di credito speciale a Banca per le imprese artigiane 1953-2001*, Firenze 2002.

imprese artigiane”.

La nuova Cassa, che ai sensi dell'articolo 30 è autorizzata a riscontare gli effetti riferentesi alle operazioni di finanziamento a medio termine, limita pertanto la sua attività ad integrare le disponibilità finanziarie degli Istituti e delle Banche, per il credito destinato solo all'impianto, all'ampliamento e ammodernamento di tali aziende artigiane.

Né alla Commissione speciale è sfuggita la necessità di provvedere più ampiamente anche al cosiddetto *credito di esercizio* che tanto è reclamato dalle categorie interessate, ma l'impossibilità di provvedere da parte del Tesoro ad uno stanziamento maggiore di quello previsto dall'articolo 32 del disegno di legge che pur eleva gli attuali 500 milioni a 5.500 milioni di lire - ha fatto ritenere di non dover trattare, in questa sede, di un siffatto credito, limitandosi a raccomandare a competenti organi di Governo di studiare la possibilità di disporre, non appena lo consentano le condizioni del Bilancio, ulteriori stanziamenti che permettano - mediante maggiori dotazioni - l'incremento del credito di esercizio alle aziende artigiane.

È apparso inoltre utile che venga estesa la garanzia accordata dallo Stato ai capitali e agli interessi relativi a prestiti contratti all'estero, con la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, anche alle obbligazioni, che la Cassa potrebbe essere autorizzata ad emettere. Tali facoltà, rese efficienti dalla garanzia statale, potranno assicurare l'eventuale alternativa - ove i prestiti esteri non possano essere accordati - e prevenire l'opportunità di una integrazione di essi.

Del resto, anche l'analogo legge 29 luglio 1949, n. 475, prevede, per gli Istituti di credito fondiario, edilizio, agrario e di miglioramento, la possibilità della emissione di siffatto genere di obbligazioni.

L'articolo 36 regola i privilegi che possono essere accordati agli Istituti ed alle Banche, sul macchinario del debitore e sui crediti dipendenti da contratti di forniture.

Dagli articoli 39 a 44 del presente disegno di legge, viene definita l'organizzazione amministrativa della Cassa che, naturalmente, riforma quella preesistente in rapporto alla diversa struttura costituzionale della Cassa stessa ed ai suoi compiti che sono notevolmente mutati.

Essa - come anche rilevala relazione ministeriale - in analogia alla organizzazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie - avrà un Consiglio generale ed un Consiglio di amministrazione ai quali i funzionari dello Stato parteciperanno soltanto per funzioni di vigilanza e revisione.

La Commissione, come sopra accennato, non ritiene che con questo provvedimento legislativo si esaurisca l'annoso ed urgente problema del credito all'artigianato, ma nella sua maggioranza ha preso atto con vivo compiacimento di questo nuovo sforzo che il Governo ha fatto, mostrando tangibilmente il suo apprezzamento sul valore dell'artigianato nella economia nazionale

e sui bisogni di questa provvida categoria di lavoratori. La Commissione pertanto ha considerato questo nuovo passo come arra sicura di una prossima soddisfacente soluzione del problema creditizio artigianale.

Foresi, *relatore*

*Relazione* della 5° Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 15 maggio 1952, presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con tutti i ministri, comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1952.

Onorevoli Senatori!

*Premessa*

Il disegno di legge in esame è senza dubbio un provvedimento di eccezionale importanza sia per la notevole varietà della materia, sia per l'entità degli stanziamenti, che ammontano alla cifra di 557 miliardi e mezzo di lire, in buona parte a titolo di spesa effettiva ed in parte quale movimento di capitale.

Questa serie di provvedimenti, invertendo il titolo, si potrebbero chiamare meglio "per l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo dell'economia", perché sono principalmente diretti a combattere la dolorosa piaga sociale della disoccupazione, che ha costituito sempre una delle maggiori preoccupazioni del Parlamento e del Governo. Il fenomeno, sempre permanente, richiede ancora nuovi mezzi da mettere in opera nei più svariati settori e nelle più diverse forme per combatterlo in maniera sempre più efficace.

Ed il Governo, con questo disegno di legge, dimostra di voler fare il massimo sforzo possibile per l'incremento dell'occupazione e per lo sviluppo e l'aumento della produzione, tenendo ben ferma la necessità della stabilità monetaria. Quindi era necessario, per Ottenere il massimo rendimento, armonizzare tra loro la scelta del volume di intervento e le esigenze dei diversi settori della produzione con il massimo sforzo finanziario compatibile con la situazione del bilancio e la necessità di non alterare il potere di acquisto della lira. E questo si è cercato di ottenere intervenendo nei settori che apparivano più opportuni, col meditato proposito di operare con varietà di interventi, cercando di stimolare e finanziare opere di rapida attuazione, che potessero in breve tempo aumentare la produzione ed il reddito nazionale, tenendo però sempre presente, onde evitare squilibri, la congiuntura economica internazionale.

L'impegno complessivo di miliardi 557,5 grava per miliardi 95,3 sull'esercizio finanziario 1951-52, per miliardi 72,3 sull'esercizio 1952-53 e per i restanti miliardi 389,9 sugli esercizi 1953-54 - 1961-62. Il prospetto seguente dimostra la ripartizione degli stanziamenti per esercizio finanziario e per settore.

[...]

La distribuzione dell'impegno in un ciclo pluriennale commisura lo sforzo alla effettiva possibilità del bilancio, ed alla disponibilità di risorse, tenendo presente la presumibile dilatazione del reddito nazionale.

Dal prospetto risulta la gamma di settori in cui lo Stato interviene col presente disegno di legge, allo scopo di potenziarne alcuni che sono vitali dell'economia nazionale. Abbiamo il potenziamento della Cassa del Mezzogiorno, specialmente per il settore delle comunicazioni sia varie che ferroviarie; la meccanizzazione agraria, l'irrigazione e l'edilizia rurale; le bonifiche ed i miglioramenti fondiari; i metanodotti e le ricerche di idrocarburi; le costruzioni navali; l'acceleramento delle costruzioni di case per i lavoratori ed infine, ma primo per importanza, l'impiego e l'addestramento della mano d'opera disoccupata.

[..]

Dopo queste brevi note introduttive è ora necessario passare ad esaminare capo per capo in dettaglio il disegno di legge.

[...]

## **Capo VI**

### *Credito all'artigianato*

Le condizioni nelle quali versa l'artigianato italiano sono, in quest'ultimo periodo, concordamente giudicate alquanto difficili e gli sforzi fatti per aiutare tale categoria, benché notevoli, non appaiono ancora sufficientemente reattivi a risolvere la crisi pur attenuandone la gravità. Non è questa la sede per una disamina dei motivi che hanno determinato o che determinano tale stato di fatto; un'analisi approfondita in materia, soprattutto per stabilirne in corrispondenza delle altre categorie produttrici l'esatta proporzione, sembrerebbe opportuna, ci è dato però rilevare che l'invito più volte espresso dal Parlamento affinché questa categoria, alla quale è strettamente legato lo sviluppo dell'economia del nostro Paese, sia adeguatamente aiutata nel campo commerciale come in quello produttivo, nel campo fiscale come in quello del finanziamento, è stato raccolto.

Il provvedimento in esame costituisce un altro notevole passo nel campo del credito specializzato alle aziende artigiane in quanto è rivolto alla risoluzione del problema della provvista di fondi per le operazioni a medio termine, operazioni che favoriscono in modo particolare l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento dei laboratori artigiani consentendo e favorendo l'acquisto di nuovi attrezzi, macchinari, ecc. Inoltre il provvedimento tenta di risolvere il problema del costo del danaro che, generalmente assai oneroso, troverà una notevole mitigazione con le provvidenze dell'apposito fondo per il concorso statale al pagamento degli interessi di cui è disposta

l'istituzione.

Anche il difficoltoso problema della offerta di garanzie da parte delle imprese artigiane viene facilitato con norme che favoriscono la istituzione di privilegi su crediti, macchine.

[...]

[Il settore dell'artigianato era rimasto escluso dai finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature con i dollari dell'ERP - previsti dalla legge 21 agosto 1949, n. 730- e da quelli allo stesso titolo, ma in sterline, - previsti dalla legge 18 aprile 1950, n. 258- per le difficoltà incontrate dai lavoratori artigiani di procurarsi il 25% di anticipo sull'importo del macchinario da acquistare. In quanto al prestito *Export-Import Bank* di 4.625.000 \$ era stato utilizzato quasi totalmente per imprese a indirizzo artistico.]

*Legge 25 luglio 1952 n. 949*

## CAPO VI

### *Credito all'artigianato*

#### Art. 33

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi delle imprese artigiane.

Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.

#### Art.34

La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

- a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;
- b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti con-essi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e

privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Le operazioni di sconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sarà fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

#### Art. 35

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

- a) il Banco di Napoli;
- b) il Banco di Sicilia;
- c) la Banca nazionale del lavoro;
- d) il Monte dei Paschi di Siena;
- e) l'Istituto di San Paolo di Torino;
- f) il Banco di Sardegna;
- g) l'Istituto centrale delle banche popolari;
- h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- i) le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria;
- l) le Banche popolari e cooperative;
- m) le Casse rurali ed artigiane;
- n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (ENAPID).

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane.

#### Art. 36

Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5.000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo art. 49.

#### Art. 37

È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'art. 35.

L'importo del fondo è di lire 1.500 milioni, che sarà conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

#### Art. 38

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri la Cassa potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.

La Cassa potrà altresì essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.

#### Art. 39

Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinario.

#### Art. 40

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti. Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il creditore deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

all'art. 2755 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.

#### Art.41

Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'art. 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notai per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.

L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario.

#### Art. 42

Sono organi della Cassa:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Collegio dei sindaci.

#### Art. 43

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

- a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- b) nove dal Ministro per il tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le casse di

risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei Consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito di cui all'art. 35.

Ai dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di cui all'art. 48.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio tra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

#### Art. 44

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa

può compiere;

b) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45;

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 48;

d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto o azienda di credito di cui all'art. 35, che la Cassa potrà assumere.

#### Art. 45

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 43.

#### Art. 46

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 34.

Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

#### Art. 47

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

#### Art. 48

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due Sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I Sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.

#### Art. 49

La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, o. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1956 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge.

#### Art. 50

Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, o. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionare alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 51

La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

#### Art. 52

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

[La riorganizzazione di Artigiancassa (che, quasi dall'inizio dell'attività, aveva avuto problemi: per gli scarsi mezzi a sua disposizione; per il costo delle anticipazioni avute dall'ICCRI, a tasso relativamente moderato ma non compatibile, comunque, con le condizioni che essa praticava e che dovevano essere attenuate e non inasprire; per le accuse rivolte di privilegiare Roma e il Lazio nella concessione del credito) fu radicale: venne privata della facoltà di operare direttamente ed ebbe invece il compito di riscontare le operazioni di prestito compiute da altre aziende di credito. Il secondo articolo dello statuto recitava: "La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi delle imprese artigiane come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, o. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa. A decorrere dal 30 luglio 1952 è fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane".]